

NOTA DDL RIFORMA CALCIO

Disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio -

Modifiche al D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e altre disposizioni in materia di lavoro sportivo, scommesse e contrasto alla pirateria audiovisiva

Obiettivo del presente disegno di legge è rendere sostenibile il settore calcio in modo strutturale, senza aiuti di stato favorendo l'interesse collettivo nazionale per la valorizzazione di vivai, la crescita di giovani talenti selezionabili in Nazionale e la realizzazione di infrastrutture, senza invadere l'autonomia della Federazione.

La relazione illustrativa è estremamente lunga per un disegno di legge, ma in questa fase preparatoria, ritengo sia utile, anche per chi non ha seguito le criticità emerse nella recente relazione del Presidente FIGC e nel lavoro di sintesi allegata alla risoluzione approvata dalla 7° commissione del Senato.

Ho lavorato sugli obiettivi emersi dalle relazioni di cui sopra (più o meno condivisi dalle forze politiche in questa commissione), ma resta inteso che il documento è aperto ad eventuali contributi e proposte.

Questa proposta è articolata sostanzialmente in due linee di intervento: una per attivare maggiori entrate al settore calcio (artt.1-4), l'altra per ridurre i costi (artt.5-6). Infine, l'articolo 7 è stato introdotto come strumento attuativo funzionale ad attuare quelle riforme necessarie al superamento dei vincoli che hanno fino ad ora ingessato il sistema.

Nel dettaglio:

1. Recupero dei diritti sui giochi sportivi della ex quota "Schedina Totocalcio": sulle scommesse sportive legate al settore calcio da destinare alla FIGC (2% di 16 MLD circa);
2. Contrasto alla pirateria audiovisiva: destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni AGCOM a un "Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica di base";
3. Modifica dei criteri di ripartizione delle risorse per i diritti audiovisivi, introduzione di nuovi parametri di premialità per la valorizzazione dei settori giovanili e la sostenibilità economica (c.d. Parametri di Valorizzazione e Sostenibilità – PVS);
4. Riforma del lavoro sportivo: contribuzione agevolata, sgravi fiscali, agevolazioni IVA e assicurazione privata obbligatoria per i calciatori; revisione del sistema previdenziale e del "vincolo sportivo";
5. Introduzione di un tetto massimo delle percentuali riconosciute ai procuratori sportivi: contenimento dei costi che gravano sul sistema;
6. Commissariamento straordinario: previsione di una figura in grado di dare attuazione alle riforme necessarie, che superi i vincoli che hanno finora ingessato il sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio -Modifiche al D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e altre disposizioni in materia di lavoro sportivo, scommesse (betting) e contrasto alla pirateria audiovisiva

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge nasce dalla necessità urgente di affrontare le gravi criticità strutturali del sistema calcio italiano, emerse in modo drammatico in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale italiana al Campionato Mondiale di calcio 2026.

Come evidenziato nella relazione del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) presentata in occasione dell'audizione presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati nell'aprile 2026, il calcio italiano è afflitto da deficit ormai strutturali che da anni minacciano non solo la competitività delle squadre nazionali, ma l'intero movimento calcistico.

Le criticità del sistema

1. Bassa percentuale di italiani e giovani in campo

I dati sono inequivocabili e drammatici:

- la Serie A italiana è l'ottavo campionato più "vecchio" d'Europa, con un'età media dei calciatori di 27 anni;
- i calciatori stranieri hanno giocato il 67,9% dei minuti complessivi nel campionato di Serie A 2025/2026, il sesto peggior dato in Europa (contro il 39,6% della Spagna e il 48,3% della Francia);
- dei 284 calciatori che hanno giocato almeno 30 minuti a partita nella Serie A 2025/2026, solo 89 sono italiani (di cui 10 portieri);
- l'Italia è ultima tra i grandi Paesi europei per ricavi generati nell'ultimo decennio da trasferimenti internazionali di calciatori "formati nel paese";
- la Serie A italiana è il 49° campionato al mondo su 50 per percentuale di minuti giocati da calciatori Under 21 selezionabili per la Nazionale, con appena l'1,9%.

Questo dato finale è forse il più allarmante: la quasi totale assenza di giovani italiani nei campionati professionistici priva la Nazionale di un adeguato bacino da cui attingere talenti.

2. Impoverimento della qualità tecnica e dispersione del talento

Il calcio italiano ha visto un progressivo declino degli aspetti tecnici fondamentali:

- la Serie A non rientra tra i primi dieci campionati europei per metri percorsi in sprint;
- la velocità media della palla in Serie A (7,6 m/s) è molto più bassa rispetto alla UEFA Champions League (10,4 m/s) e agli altri campionati europei (9,2 m/s);
- la Serie A è ultima tra i primi 5 campionati europei per dribbling a partita (26,69 contro 29,97);
- il numero di dribbling riusciti è in costante calo: da 19,02 a 12,36 per partita dal 2019/2020 ad oggi.

Nonostante le Nazionali giovanili italiane abbiano ottenuto risultati straordinari sotto l'attuale governance federale (prima la conquista del trofeo Maurice Burlaz dell'UEFA, la vittoria del Campionato Europeo Under 19 nel 2023, il secondo posto al Mondiale Under 20 nel 2023), il confronto con l'impiego dei giovani talenti in altri Paesi è impietoso: i calciatori spagnoli che hanno disputato l'Europeo Under 19 nel 2023 hanno minutaggio quasi doppi in prima divisione e quasi sei volte maggiori in Coppe europee rispetto agli italiani. I calciatori italiani campioni d'Europa giovanili continuano a giocare nelle squadre giovanili, mentre i loro coetanei francesi, spagnoli e inglesi sono già protagonisti nelle prime squadre.

3. Insostenibilità economica del sistema

Il calcio professionistico italiano è in grave crisi economica:

- dal 1986/87 al 2024/25, 194 società non sono state ammesse ai campionati professionistici per inadempimenti economico-finanziari;
- negli ultimi 13 anni sono stati inflitti 519 punti di penalizzazione;
- il calcio professionistico italiano perde oltre 730 milioni di euro all'anno;
- nelle tre stagioni del Covid, i club professionistici hanno perso 3,6 miliardi di euro;
- in Serie B l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è salita dal 55% all'82%, in Serie C dall'88% all'89%;

● l'indebitamento totale ammonta a 5,5 miliardi di euro, con i ricavi che coprono solo l'83% del debito (contro il 97% del 2007/08);

● il costo delle commissioni agli agenti ha toccato nel 2025 il valore più alto di sempre: quasi 300 milioni di euro. In questo contesto di insostenibilità economica, le società preferiscono ingaggiare calciatori dall'estero, spesso più economici e soggetti a minori vincoli normativi per il tesseramento.

4. Gap infrastrutturale crescente

L'Italia non figura tra le prime dieci nazioni europee per numero di stadi costruiti o ammodernati tra il 2007 e il 2024. Questo gap infrastrutturale si riflette negativamente sulla competitività del sistema e sull'attrattività del prodotto calcio.

5. Incapacità di fare sistema

Il numero di soggetti portatori di interessi corporativi che siedono nel Consiglio Federale FIGC è superiore a quello degli altri paesi di riferimento, determinando una frammentazione decisionale che rende impossibile qualsiasi riforma strutturale e una visione d'insieme del sistema calcio. I vincoli che impediscono le riforme

La relazione del Presidente FIGC evidenzia come la Federazione sia paralizzata da vincoli endogeni ed esogeni che rendono impossibile intervenire efficacemente, nonostante le soluzioni siano da tempo individuate.

1. L'autonomia delle Leghe professionistiche e il "diritto di intesa"

A seguito delle modifiche statutarie introdotte nel novembre 2024 per effetto del cosiddetto "emendamento Mulè", le Leghe professionistiche godono di sostanziale autonomia nell'organizzazione della propria attività e di una sorta di "diritto di intesa" su temi fondamentali.

Questo ha reso impossibile attuare riforme essenziali:

- a) riforma dei campionati (Serie A e B a 18 squadre, con riduzione dell'area professionistica): il tema è sul tavolo dal febbraio 2020, sono state elaborate diciassette bozze di lavoro, ma i vincoli statutari che richiedono il consenso delle Leghe e una maggioranza qualificata di tre quarti dei voti hanno sempre impedito l'approvazione;

b) rafforzamento degli indicatori economico-patrimoniali ammissivi: impossibile da attuare senza il consenso delle Leghe, nonostante costituisse un punto fondante del programma elettorale 2017 dell'attuale Ministro per lo Sport Andrea Abodi;

c) fissazione di un numero minimo di calciatori italiani da schierare in campo: impossibile da attuare perché contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori, come sancito dalla consolidata giurisprudenza comunitaria (caso "norma 6+5" della FIFA, sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 dicembre 2023 sul "caso Anversa", causa C-680/21). Di conseguenza, la scelta di utilizzare giovani calciatori italiani è rimessa alla totale discrezione dei club e degli allenatori;

d) riforma del sistema arbitrale: l'attuale Statuto federale riconosce all'AIA una sostanziale autonomia rafforzata, rendendo complesso il processo di riforma;

e) collaborazione sul calendario: la gestione del calendario dei campionati è prerogativa esclusiva della Lega interessata, senza alcun potere di intervento federale.

Le proposte della FIGC rimaste inattuare.

Da anni la FIGC ha presentato al Governo e al Parlamento proposte concrete per il rilancio del sistema calcio, tutte rimaste lettera morta:

1. diritto alla scommessa: destinazione al calcio di una percentuale del gettito o delle vincite sulle scommesse calcistiche (principio già sancito da direttiva europea e dalla Risoluzione della VII Commissione permanente del Senato del 5 marzo 2025), con vincoli di destinazione virtuosi (investimenti in infrastrutture, settori giovanili, lotta alla ludopatia). Una misura simile era stata introdotta dai Ministri Spadafora e Gualtieri ma mai più reiterata.

2. credito di imposta (tax credit) per finanziare gli investimenti su giovani calciatori under 23 selezionabili per le squadre nazionali e sugli impianti (sul modello dell'industria cinematografica).

3. ripristino del regime fiscale agevolato per professionisti (calciatori, allenatori) provenienti dall'estero, abolito con il "Decreto Crescita" a fine 2023, per ridare competitività all'industria calcistica italiana.

4. abolizione del divieto di pubblicità per operatori delle scommesse introdotto con il "Decreto dignità" del 12 luglio 2018, dimostratosi inefficace: la Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale (2022) ha evidenziato un aumento del gioco d'azzardo anche tra minori e del gioco illegale, con penalizzazione delle entrate per le società sportive.

5. misure di sostegno per la realizzazione di nuovi stadi e ammodernamento di quelli esistenti, in vista di UEFA Euro 2032: gli investimenti in nuovi stadi sono totalmente a carico dei club, senza sostegni pubblici, a differenza di eventi con ricadute inferiori (Olimpiadi Milano-Cortina, America's Cup, Giochi del Mediterraneo) che hanno ricevuto finanziamenti plurimiliardari;

6. riconoscimento alle Federazioni dello status di "impresa sociale" o reintroduzione della detassazione degli utili commerciali reinvestiti in attività socialmente rilevanti.

7. rifinanziamento strutturale del contributo al calcio professionistico femminile: il passaggio al professionismo (la FIGC è stata l'unica Federazione ad averlo fatto) ha comportato un aumento dei costi del 40%, prevalentemente dovuto al maggior carico fiscale, ma il contributo pubblico (cd. "legge Nannicini", prorogata di un anno su emendamento Sen. Marcheschi) è stato inferiore rispetto alla Spagna e non è stato rifinanziato strutturalmente.

8. Il decreto legislativo n. 36/2021 e l'abolizione del vincolo sportivo: Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 ha abolito il cosiddetto "vincolo sportivo", condanni probabilmente irreversibili arrecati alla valorizzazione dei vivai. Come evidenziato dall'art. 25 e successive disposizioni, questa riforma del lavoro sportivo, pur motivata da esigenze di tutela dei lavoratori, ha ridotto drasticamente gli incentivi economici per le società a investire nella formazione dei giovani calciatori italiani, che possono ora svincolarsi più facilmente. La Federazione ha contestato questa normativa in plurime interlocuzioni con i Ministri e le Commissioni parlamentari competenti, ottenendo solo l'estensione da annuale a biennale del vincolo residuo, ma i danni strutturali permangono.

La necessità del commissariamento

Le difficoltà strutturali del sistema calcio italiano, unite all'incapacità delle componenti federali di trovare un'unità d'intenti che superi la difesa di interessi particolari, rendono necessario un intervento straordinario dello Stato.

La legge n. 86 del 8 agosto 2019, all'art. 1, comma 1, lett. g), prevede già che il CONI possa deliberare il commissariamento di federazioni sportive nazionali qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

Nel caso della FIGC ricorrono entrambe le condizioni:

- le gravi violazioni sono rappresentate dall'incapacità sistemica di garantire il regolare funzionamento del sistema calcio, come dimostrato dai dati sulla dispersione dei talenti giovanili, dall'insostenibilità economica che ha portato a 194 esclusioni di società in meno di quarant'anni e dalla perdita di competitività delle Nazionali;
- l'impossibilità di funzionamento è dimostrata dalla paralisi decisionale determinata dal "diritto di intesa" delle Leghe e dalla frammentazione degli interessi in seno al Consiglio Federale, che ha impedito per oltre sei anni (dal 2020 ad oggi) l'approvazione della riforma dei campionati nonostante siano state presentate diciassette bozze di riforma;
- insostenibilità economica del sistema calcio: attualmente il calcio professionistico italiano perde oltre 730 milioni di euro all'anno.

Il commissariamento non è dunque una misura punitiva, ma uno strumento necessario per dare immediata esecuzione alle riforme che la stessa Federazione ha da tempo individuato ma non può attuare per vincoli statutari e per il conflitto di interessi tra le componenti.

Oggetto e finalità della proposta di legge

La presente proposta di legge al fine di rendere sostenibile e autonomo economicamente il sistema calcio e potenziare i settori giovanili, anche al fine di garantire maggiore qualità dei selezionabili per le nazionali, interviene su sei ambiti fondamentali:

7. diritto alla scommessa, con destinazione alla FIGC di un contributo sul betting sportivo calcistico;

8. contrasto alla pirateria audiovisiva, con destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni AGCOM a un Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica di base;

9. modifica dei criteri di ripartizione delle risorse della Lega di Serie A, introducendo parametri di premialità per la valorizzazione dei settori giovanili e la sostenibilità economica

(Parametri di Valorizzazione e Sostenibilità – PVS);

10. riforma del lavoro sportivo, con introduzione di contribuzione agevolata, sgravi fiscali, agevolazioni IVA e assicurazione privata obbligatoria per i calciatori, razionalizzando il sistema previdenziale, oltre alla revisione del “vincolo sportivo”;

11. riduzione delle percentuali massime riconosciute ai procuratori sportivi, per contenere i costi che gravano sul sistema;

12. commissariamento straordinario della FIGC, per dare immediata attuazione alle riforme necessarie, superando i vincoli che hanno finora paralizzato il sistema.

Le disposizioni si inseriscono in un quadro normativo esistente, modificando il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di lavoro sportivo, il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di diritti audiovisivi sportivi, la normativa sul gioco e le scommesse, e introducendo misure di contrasto alla pirateria in coordinamento con la legge 14 luglio 2023, n. 93.

ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni urgenti per il potenziamento dei settori giovanili e la sostenibilità economica del sistema calcio italiano, nonché per il rilancio della competitività della Nazionale italiana di calcio, mediante:

- a) l'introduzione del diritto alla scommessa in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- b) il contrasto alla pirateria audiovisiva sportiva e la destinazione di quota dei relativi proventi sanzionatori al potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica sportiva di base
- c) la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- d) la riforma del trattamento fiscale, contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti e la riforma del "vincolo sportivo";
- e) la riduzione delle percentuali massime di compenso per i procuratori sportivi;
- f) il commissariamento straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio per dare immediata attuazione alle riforme necessarie.

Art. 2

(Modifiche ai criteri di ripartizione delle risorse della Lega Serie A - Parametri di Valorizzazione e Sostenibilità)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 21, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei criteri indicati negli articoli 25 e 26, come modificati dalla presente legge, con particolare attenzione ai Parametri di Valorizzazione e Sostenibilità (PVS) e alla premialità di bilancio, al fine di incentivare gli investimenti nei settori giovanili, la formazione di calciatori convocabili per le squadre nazionali italiane e la sostenibilità economico-finanziaria delle società.»

b) All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, una quota non inferiore al 15 per cento è destinata alle società sulla base dei seguenti Parametri di Valorizzazione e Sostenibilità (PVS):

a) valorizzazione del settore giovanile sia maschile che femminile (peso 50%): numero di minuti giocati in campionato da calciatori under 21 formati nel club per almeno cinque anni e selezionabili per la Nazionale italiana; numero di calciatori formati nel club ceduti ad altre società con plusvalenze; investimenti certificati nel settore giovanile e nelle strutture di formazione;

b) sostenibilità economica (peso 30%): rapporto tra costo del lavoro e valore della produzione; assenza di perdite di esercizio per almeno due stagioni consecutive; rapporto tra indebitamento e patrimonio netto; puntualità nei pagamenti verso dipendenti, erario e fornitori;

c) utilizzo di calciatori italiani per le squadre maschili e femminili (peso 10%): percentuale di minuti giocati in campionato da calciatori selezionabili per la Nazionale italiana, indipendentemente dal club di formazione; numero di calciatori italiani convocati nelle Nazionali maggiore e giovanili;

d) qualità delle infrastrutture (peso 10%): proprietà o concessione di lungo periodo dello stadio; presenza di seconda squadra iscritta ai campionati professionistici anche femminili o dilettantistici; certificazioni ambientali e sociali degli impianti.»

c) All'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

«4. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, una quota non inferiore al 5 per cento è attribuita a titolo di premialità di bilancio alle società che presentano bilanci in utile o in pareggio per almeno tre esercizi consecutivi, in misura proporzionale all'entità del risultato economico positivo conseguito e al rispetto di parametri di virtuosità finanziaria stabiliti dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le modalità di calcolo e assegnazione della premialità sono stabilite con regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, previo parere vincolante della predetta Commissione.»

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028. Le modalità attuative e i parametri di dettaglio sono definiti con regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previo parere vincolante della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio monitora annualmente l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sui risultati conseguiti in termini di incremento dei minuti giocati da giovani calciatori italiani, di investimenti nei settori giovanili e di sostenibilità economica delle società.

Art. 3

(Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica di base - Destinazione proventi sanzioni pirateria)

1. È istituito presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio il «Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica sportiva di base», con la finalità di sostenere gli investimenti nella formazione di giovani calciatori, nello sviluppo dei centri federali territoriali, nella realizzazione e nell'ammodernamento degli impianti sportivi destinati all'attività giovanile e di base.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazioni della legge 14 luglio 2023, n. 93, recante «Disposizioni in materia di attività illecite di diffusione via Internet di contenuti tutelati dal diritto d'autore».

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica trimestralmente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l'ammontare delle sanzioni riscosse nel trimestre precedente per le violazioni di cui al comma 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la quota del 10 per cento è trasferita dall'AGCOM al Fondo di cui al comma 1.

4. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente a:

● a) investimenti nei settori giovanili delle società sportive affiliate alla FIGC, con priorità per le società dilettantistiche e per quelle operanti in aree geografiche svantaggiate;

- b) sviluppo e potenziamento dei centri federali territoriali e delle scuole calcio federali;
- c) realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi destinati all'attività calcistica giovanile e dilettantistica, con particolare attenzione all'accessibilità per persone con disabilità e alla sostenibilità ambientale;
- d) programmi di formazione per allenatori, dirigenti, istruttori e tecnici del settore giovanile;
- e) iniziative di promozione del calcio scolastico e del calcio femminile giovanile.

5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità dei progetti, gli obblighi di rendicontazione certificata da parte dei beneficiari e i controlli sulla corretta utilizzazione delle risorse.

6. La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo, con indicazione dei progetti finanziati, dei risultati conseguiti in termini di incremento del numero di giovani praticanti, di miglioramento delle infrastrutture e di formazione di calciatori convocabili per le squadre nazionali.

Art. 4

(Contributo ex quota “

Schedina Totocalcio” a FIGC)

All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 9-novies è inserito il seguente: «9-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2027, per ciascuna scommessa sportiva raccolta in Italia, sia su rete fisica sia a distanza, avente ad oggetto eventi calcistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o dalle Leghe professionistiche e dilettantistiche ad essa affiliate, i concessionari per la raccolta del gioco sono tenuti a versare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari al 2 per cento dell'importo giocato, da suddividere in base a parametri percentuali a favore dei soggetti organizzatori delle competizioni.

Il contributo di cui al primo periodo è versato trimestralmente dai concessionari alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il contributo è destinato, per almeno il 50 per cento, allo sviluppo dei settori giovanili, anche femminili, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali italiane, al sostegno degli investimenti negli impianti sportivi di proprietà pubblica e allo sviluppo dei centri federali territoriali; per almeno il 30 per cento, al finanziamento di programmi di prevenzione e contrasto della ludopatia, del gioco d'azzardo patologico e per progetti sociali finalizzati a combattere l'abbandono dello sport, con particolare attenzione alle fasce giovanili; il restante 20 per cento, la Federazione dovrà destinarlo, secondo parametri da determinare in maniera equitativa, per lo sviluppo del Calcio Femminile e a favore delle scuole calcio gestite da

società dilettantistiche.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo del contributo di cui al presente articolo, con rendicontazione certificata delle somme ricevute e delle destinazioni effettuate.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in ... milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante riduzione proporzionale dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) sulle scommesse sportive, in misura tale da garantire l'invarianza del gettito complessivo per l'erario. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono determinate le modalità di riduzione dell'aliquota del PREU necessarie a compensare il minor gettito derivante dall'introduzione del contributo.

3. Il contributo di cui al comma 1 costituisce attuazione del principio del "diritto alla scommessa" (right to bet) sancito dalla Relazione Creutzmann sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno del 15 novembre 2011 (2011/2084(INI)) del Parlamento europeo, secondo cui una quota dei proventi delle scommesse su eventi sportivi deve essere destinata al finanziamento dello sport e delle attività correlate.

Art. 5

(Modifiche al regime fiscale, contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 25, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qualificati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), le aliquote contributive pensionistiche di cui all'articolo 35 sono ridotte del 30 per cento per i primi cinque anni di attività professionale, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro sportivo professionistico di giovani atleti. La riduzione si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale. Le modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

b) All'articolo 33, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qualificati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali sono obbligatoriamente assicurati, a cura del datore di lavoro, contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva, dalla preparazione atletica e da ogni attività connessa, mediante polizze assicurative private stipulate con imprese di assicurazione autorizzate. Le polizze devono garantire, in caso di infortunio:

- a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta, in misura non inferiore al 100 per cento delle retribuzione lorda fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle condizioni;
- b) l'indennità per invalidità permanente, calcolata sulla base del grado di invalidità accertato e della retribuzione annua lorda, in misura non inferiore a quella prevista dalle tabelle INAIL per analoghi gradi di invalidità, con un massimale minimo pari a 10 volte la retribuzione annua lorda per invalidità totale permanente;
- c) la copertura delle spese mediche, di degenza, riabilitative e per protesi o ausili necessari, senza limiti di massimale;

d) un'indennità aggiuntiva in caso di cessazione definitiva dell'attività sportiva professionistica a seguito di infortunio, pari ad almeno 3 annualità della retribuzione lorda percepita.

Le caratteristiche minime delle polizze assicurative, le modalità di stipula, i massimali minimi, le procedure di liquidazione delle indennità e i controlli sulla regolarità delle coperture sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Federazioni Sportive Nazionali interessate e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori sportivi.

L'obbligo assicurativo di cui al presente comma sostituisce, per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii.. I premi assicurativi versati dal datore di lavoro per le polizze di cui al presente comma sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP.

Per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, a decorrere dal 1° luglio 2027, non è dovuta la contribuzione INAIL di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. I datori di lavoro sono conseguentemente esonerati dal versamento dei contributi INAIL per i predetti lavoratori.»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 17, comma 1, lettera f), dopo le parole «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» sono aggiunte le seguenti: «nonché le indennità percepite a seguito di cessazione definitiva dell'attività sportiva professionistica per infortunio, nei limiti di cinque annualità della retribuzione lorda media percepita nei tre anni precedenti l'infortunio».

b) Dopo l'articolo 188-bis è inserito il seguente:

«Art. 188-ter (Detrazione per spese assicurative dei lavoratori sportivi professionisti). – 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento dei premi assicurativi versati dal contribuente per polizze assicurative contro gli infortuni derivanti

dall'attività sportiva professionistica, a condizione che il contribuente svolga attività di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici qualificati dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La detrazione spetta anche per i premi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico che svolgano attività di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta per un importo massimo di spesa di euro 5.000 annui e non è cumulabile con altre detrazioni previste per le medesime spese.»

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dopo l'articolo 10, al numero 18) della Tabella A, Parte II-bis, è aggiunto il seguente:

«18-bis) prestazioni di servizi assicurativi contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva professionistica, rese in favore di lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qualificati dalle Federazioni Sportive Nazionali.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in ... milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

1. a) quanto a ... milioni di euro annui, mediante le minori spese per esonero contributivo INAIL di cui al comma 1, lettera b);

2. b) quanto a ... milioni di euro annui, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

3. c) quanto a ... milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6

(Riduzione delle percentuali massime di compenso per i procuratori sportivi)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 8-bis, inserito dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«8-ter. Per i contratti di lavoro sportivo subordinato stipulati nei settori professionistici, il compenso riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori dei calciatori, come definiti dalla normativa FIFA e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, non può essere superiore, per ciascun contratto o per ciascuna operazione di trasferimento:

a) al 5 per cento della retribuzione annua lorda del calciatore prevista nel contratto, se il compenso è dovuto dal calciatore;

b) al 7 per cento della retribuzione annua lorda del calciatore prevista nel contratto, se il compenso è dovuto dalla società che ingaggia il calciatore;

c) al 5 per cento dell'indennizzo di trasferimento o della clausola risolutiva corrisposta dalla società acquirente alla società cedente, se il compenso è dovuto dalla società acquirente in occasione di un trasferimento definitivo;

d) al 3 per cento del compenso per il prestito temporaneo corrisposto dalla società cessionaria alla società cedente, se il compenso è dovuto dalla società cessionaria in occasione di un prestito temporaneo.

Le percentuali di cui al primo periodo si applicano all'importo complessivo del contratto per tutta la sua durata, indipendentemente dalla durata del mandato conferito all'agente sportivo o al procuratore. In caso di rinnovo del contratto di lavoro sportivo con la medesima società, le percentuali massime di cui al primo periodo si riducono del 30 per cento.

È vietato il riconoscimento di compensi agli agenti sportivi o ai procuratori per contratti di lavoro sportivo di durata inferiore a sei mesi o per prestiti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva, salvo che si tratti di operazioni di trasferimento definitivo successivamente perfezionate.

Le clausole contrattuali che prevedono compensi superiori ai limiti di cui al presente comma sono nulle per la parte eccedente. Le società che corrispondono compensi superiori ai limiti di cui al presente comma sono soggette a sanzioni disciplinari sportive e a sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 100.000 per ciascuna violazione, irrogate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio adegua il proprio regolamento sugli agenti sportivi alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione e istituisce un registro pubblico, accessibile on-line, in cui sono pubblicati i compensi corrisposti dalle società affiliate agli agenti sportivi, con indicazione del calciatore assistito, della società, dell'operazione e dell'importo del compenso.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro sportivo e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027. Per i contratti e le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1 si applicano esclusivamente in caso di rinnovo, prolungamento o modifica delle condizioni economiche.

3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per la trasparenza dei rapporti tra calciatori, società e agenti sportivi, prevedendo l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei dati aggregati sui compensi corrisposti agli agenti sportivi da ciascuna società affiliata, suddivisi per tipologia di operazione.

Art. 7

(Commissariamento straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio)

1. In considerazione delle gravi criticità strutturali del sistema calcio italiano, della perdita di competitività delle squadre nazionali, dell'insostenibilità economica del settore professionistico e dell'impossibilità di attuare le riforme necessarie a causa dei vincoli statutari e del conflitto di interessi tra le componenti federali e accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 2019, n. 86, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

2. Ricorrono i presupposti per il commissariamento di cui al comma 1 in quanto sono accertate:

a) mancato funzionamento degli organi decisionali, consistenti in:

● mancata attuazione, per oltre sei anni consecutivi (2020-2026), della riforma dei campionati professionistici volta a ridurre il numero di società partecipanti e a garantire maggiore sostenibilità economica, nonostante diciassette bozze

elaborate e l'inserimento di tale obiettivo nel Piano Strategico federale del marzo 2024;

- impossibilità di introdurre indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione ai campionati, con conseguente ammissione di società economicamente insostenibili, come dimostrato da 194 esclusioni per inadempimenti economico-finanziari dal 1986 ad oggi e da 519 punti di penalizzazione inflitti negli ultimi 13 anni;

- mancata introduzione di meccanismi efficaci di valorizzazione dei settori giovanili, con conseguente dispersione del talento (la Serie A è il 49° campionato al mondo su 50 per percentuale di minuti giocati da Under 21 nazionali, con solo l'1,9%) e perdita di competitività delle squadre nazionali (mancata qualificazione al Mondiale 2026);

- incapacità di coordinare il calendario delle competizioni professionistiche con le esigenze della Nazionale, a causa dell'autonomia esclusiva riconosciuta alle Leghe;

c) impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, consistente in:

- paralisi decisionale determinata dal "diritto di intesa" riconosciuto alle Leghe professionistiche e dalla necessità di maggioranze qualificate di tre quarti dei voti per le riforme fondamentali;

- frammentazione del Consiglio Federale in un numero di componenti portatori di interessi diversi superiore a quello degli altri paesi di riferimento, con conseguente incapacità di anteporre il bene comune alla difesa di posizioni particolari;

- conflitto di interessi strutturale tra le Leghe professionistiche (interessate a massimizzare i ricavi immediati) e la Federazione (interessata allo sviluppo del settore giovanile e alla competitività delle Nazionali), che rende impossibile l'approvazione di riforme che incidano sui modelli economici delle Leghe;

- rischio di denunce e ricorsi presso gli organi di giustizia sportivi e statali, avanzate dalle Leghe per contrastare qualsiasi tentativo di riforma che elimini, anche temporaneamente, il "diritto di intesa".

3. Il commissariamento ha una durata di ventiquattro mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi con delibera motivata del CONI, ed è finalizzato a:

a) dare immediata attuazione alle riforme dei campionati professionistici (Serie A e Serie B a 18 squadre, riduzione dell'area professionistica), mediante adozione di delibere commissariali che, in deroga ai vincoli statutari di cui al comma 2, lettera b), non richiedono il consenso delle Leghe né maggioranze qualificate superiori alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Federale;

b) introdurre indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici, al fine di garantire la sostenibilità economica del sistema; c) rafforzare i meccanismi di premialità per le società che investono nei settori giovanili, anche femminili, e che impiegano giovani calciatori italiani in attuazione dell'articolo 2 della presente legge;

d) riordinare il sistema arbitrale, introducendo il professionismo arbitrale di vertice, la revisione dei meccanismi elettorali interni dell'AIA e la separazione tra gestione politico-associativa e conduzione tecnica;

e) attuare il progetto di rilancio tecnico del calcio giovanile italiano - anche sulla base del cd.

"Progetto Radici Azzurre - L'officina FIGC del talento italiano" - incentrato sul recupero della centralità della tecnica rispetto alla tattica, sul potenziamento della formazione dei formatori di settore giovanile e sulla riforma dei campionati giovanili;

f) favorire il coordinamento tra Leghe professionistiche e Nazionale per la definizione di calendari che consentano la preparazione adeguata delle squadre nazionali;

g) rafforzare i controlli sulla regolarità economica e finanziaria delle società, in coordinamento con la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

h) adottare tutte le misure opportune al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 4 della presente legge.

4. Il commissario straordinario è nominato dal CONI, con la delibera di commissariamento di cui al comma 1, tra magistrati della Corte dei conti, magistrati ordinari, avvocati dello

Stato, avvocati del libero foro con almeno venti anni di iscrizione all'albo, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche o dirigenti generali dello Stato con comprovata esperienza nel settore dello sport o in materie economico-finanziarie. Il commissario può nominare fino a due sub-commissari, scelti tra le medesime categorie professionali.

5. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri degli organi federali, ivi compresi quelli del Consiglio Federale, del Presidente federale e dell'Assemblea federale. In particolare, il commissario:

- a) adotta, entro sei mesi dalla nomina, le delibere necessarie a dare attuazione alle finalità di cui al comma 3, con particolare priorità alla riforma dei campionati professionistici;
- b) modifica lo Statuto federale e i regolamenti, eliminando i vincoli che hanno impedito le riforme di cui al comma 2, lettera a), e introducendo meccanismi decisionali che garantiscano la prevalenza dell'interesse generale del movimento calcistico sugli interessi particolari delle singole componenti;
- c) può sospendere, per il periodo strettamente necessario all'attuazione delle riforme e comunque non oltre la durata del commissariamento, l'applicazione delle norme statutarie;
- d) garantisce la continuità operativa della Federazione e delle competizioni sportive, assicurando il regolare svolgimento dei campionati e delle attività delle squadre nazionali;
- e) riferisce trimestralmente al CONI e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sullo stato di attuazione delle riforme e sui risultati conseguiti.

6. Entro sei mesi dalla scadenza del commissariamento, il commissario straordinario convoca l'Assemblea federale elettiva per il rinnovo degli organi federali. Le elezioni si svolgono sulla base dello Statuto federale modificato ai sensi del comma 5, lettera b). Le modifiche statutarie adottate durante il commissariamento conservano efficacia anche dopo la cessazione del commissariamento e possono essere modificate dall'Assemblea elettiva solo con maggioranza qualificata di due terzi dei voti espressi.

7. Gli atti e le delibere adottati dal commissario straordinario in attuazione del presente articolo non sono impugnabili dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Avverso le delibere

del commissario è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica.

8. Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari compete un'indennità mensile determinata con la delibera di nomina del CONI, nel limite massimo, rispettivamente di euro 12.000 e di euro 8.000 mensili lordi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 360.000 per l'anno 2026 e in euro 288.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

9. Il CONI vigila sull'operato del commissario straordinario e può, con delibera motivata, disporre la revoca in caso di grave inadempimento o di mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3. In caso di revoca, il CONI nomina un nuovo commissario che completa il mandato.

10. Le disposizioni del presente articolo sono adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 2019, n. 86, che prevede la possibilità per il CONI di deliberare il commissariamento di federazioni sportive nazionali qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a milioni di euro per l'anno 2026, a ... milioni di euro per l'anno 2027 e a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 360.000 euro per l'anno 2026 e a 288.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle risorse del bilancio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi dell'articolo 7, comma 8;

b) quanto a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante le modalità di copertura di cui all'articolo 5, comma 4;

c) quanto a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 2;

d) quanto a euro per l'anno 2026, a ... milioni di euro per l'anno 2027 e a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2027.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai contratti e alle operazioni perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

